

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI EMITTENTI

La Banca d'Italia e la Consob

VISTI l'articolo 21 della L. n. 262/2005, l'articolo 4, commi 1, 4 e 8, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), l'articolo 7, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB") e l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 180/2015, che regolano la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le due Autorità per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

VISTO l'Accordo Quadro stipulato l'8 giugno 2018 tra la Banca d'Italia e la Consob, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato dalle due Autorità in materia di scambio di informazioni sulle banche che effettuano offerte al pubblico aventi a oggetto titoli di debito ("Protocollo Info Bond");

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato dalle due Autorità in materia di servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio ("Protocollo Servizi di investimento");

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato dalle due Autorità in materia di collaborazione nei procedimenti di autorizzazione del ritardo alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento;

VISTO il Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTO il Regolamento (UE) 2017/1129 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento UE Prospetto"), il Regolamento Delegato (UE) 2019/979 e il Regolamento Delegato (UE) 2019/980;

VISTO il Regolamento Consob n. 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Operazioni con parti correlate");

VISTO il D.Lgs. n. 254/2016 in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e il Regolamento Consob n. 20267/2018 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario");

VISTO il D.Lgs. n. 39/2010 e il Regolamento (UE) n. 537/2014 ("Disciplina in materia di revisione legale");

VISTO il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, istitutivo del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), che attribuisce alla Banca centrale europea ("BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ("Regolamento MVU");

VISTO il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU) e del Fondo di Risoluzione Unico (“Regolamento MRU”);

TENUTO CONTO del quadro di competenze istituzionali derivante dal MVU e delle disposizioni, anche europee, che disciplinano l’esercizio dei compiti di vigilanza da parte delle Autorità competenti;

TENUTO CONTO che, nell’ambito del MVU, le richieste di collaborazione delle Autorità di mercato nazionali relative a intermediari significativi ricadono nella responsabilità della BCE, quale Autorità competente;

TENUTO CONTO del memorandum di intesa stipulato il 31 ottobre 2022 tra la BCE e la Consob al fine di definire un quadro di riferimento per la cooperazione bilaterale nello svolgimento delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari rientranti nel MVU;

CONSIDERATI i poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal Testo Unico Bancario, in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea, posti al servizio degli obiettivi di tutela della sana e prudente gestione degli intermediari, della stabilità complessiva, dell’efficienza e della competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia;

CONSIDERATI i poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d’Italia dal decreto legislativo n. 231/2007, in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, per finalità di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

CONSIDERATI i poteri attribuiti alla Banca d’Italia quale autorità di risoluzione e gestione delle crisi nei confronti degli intermediari bancari e non bancari dal regolamento MRU e dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd “*Banking Recovery and Resolution Directive*”, BRRD) e delle sue successive integrazioni in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea;

CONSIDERATI i poteri di vigilanza attribuiti alla CONSOB nei riguardi degli emittenti dal Testo Unico della Finanza, in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea, finalizzati alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

CONSIDERATA l’esigenza di regolare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la Banca d’Italia e la Consob nell’ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali nei confronti degli emittenti;

CONSIDERATA l’esigenza delle due Autorità di disporre tempestivamente di informazioni aggiornate con particolare riferimento ad eventuali circostanze o fatti che possano incidere sulla adeguata attivazione dei rispettivi poteri;

convengono quanto segue:

1. Definizioni

1.1. – Ai fini del presente Protocollo, si intendono per:

- a) “*Autorità*”: la Banca d’Italia e/o la Consob;
- b) “*Emittenti vigilati dalla Consob*”: gli emittenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w), del TUF (“emittenti quotati”); le società di cui all’articolo 119, comma 1, del TUF (“società con azioni quotate”); gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante di cui all’articolo 116 del TUF (“emittenti diffusi”); gli emittenti di cui agli articoli 94, comma 3, e 113, comma 1, e gli emittenti azioni di cui all’articolo 114, comma 12, lettera b) e c), del TUF (“altri emittenti”);
- c) “*Soggetti vigilati dalla Banca d’Italia*”: le banche italiane di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del TUB, non qualificate come significative ai sensi dell’articolo 6 (4), del Regolamento MVU; gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del TUB; gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB, autorizzati in Italia; gli istituti di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), del TUB autorizzati in Italia; le società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del TUF; le società di investimento a capitale variabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), del TUF; le società di investimento a capitale fisso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF; le società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del TUF;
- d) “*Emittenti vigilati*”: gli Emittenti vigilati dalla Consob di cui alla lettera b) e che rientrano tra i Soggetti vigilati dalla Banca d’Italia di cui alla lettera c).
- e) “*Prospetto*”: il prospetto di offerta e/o di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale e/o di titoli di debito riguardanti un Emittente vigilato o un Emittente vigilato dalla Consob che controlla uno o più Soggetti vigilati dalla Banca d’Italia;
- f) “*Documento di esenzione*”: il documento informativo di cui all’articolo 1, paragrafo 6-bis, lettera b), del Regolamento UE Prospetto;
- g) “*Documento di offerta*”: il documento di offerta pubblica di acquisto e/o di scambio destinato alla pubblicazione di cui all’articolo 102, comma 3, del TUF.

2. Ambito di applicazione

2.1. Il presente Protocollo intende rafforzare la collaborazione tra la Banca d’Italia e la Consob nell’esercizio delle rispettive attività istituzionali nei riguardi degli Emittenti vigilati.

2.2. Il presente Protocollo non si applica alle banche significative vigilate nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico dalla Banca centrale europea e agli intermediari sotto la diretta responsabilità del Comitato di risoluzione unico nell’ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico.

Il presente Protocollo si applica agli scambi informativi non rientranti nell’ambito di applicazione del Protocollo Info Bond che pertanto rimane in vigore.

3. Scambio di informazioni sugli Emittenti vigilati

3.1. La Banca d’Italia e la Consob collaborano mediante scambio di informazioni sugli Emittenti vigilati al fine di agevolare le rispettive funzioni. Con riferimento agli Emittenti vigilati:

(a) la Banca d'Italia fornisce alla Consob aggiornate informazioni concernenti, tra l'altro: la situazione economico-patrimoniale; gli assetti tecnico-organizzativi; la verifica del rispetto delle regole prudenziali; l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza e di gestione delle crisi;

(b) la Consob fornisce alla Banca d'Italia aggiornate informazioni aventi ad oggetto: gli assetti proprietari; la tutela dei diritti dei soci; il governo societario; le informazioni finanziarie fornite dagli emittenti vigilati al pubblico; l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza anche per quanto riguarda le dichiarazioni non finanziarie rese ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. n. 254/2016 da Soggetti vigilati anche dalla Banca d'Italia.

3.2. Con specifico riguardo alla materia della finanza sostenibile, le due Autorità si scambiano informazioni sulle iniziative a carattere tematico o relative a specifiche azioni di vigilanza, intraprese da ciascuna di esse.

4. Scambio di informazioni in occasione dell'avvio di procedimenti di approvazione da parte della Consob

4.1. La Consob comunica alla Banca d'Italia l'avvio dei procedimenti di approvazione di: (1) prospetti; (2) documenti di esenzione; (3) documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio, e le fornisce gli elementi informativi concernenti i soggetti e le relative operazioni.

4.2. La Banca d'Italia con riguardo ai soggetti vigilati per cui riceve la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.1. fornisce alla Consob informazioni concernenti, tra l'altro: la situazione economico-patrimoniale; gli assetti tecnico-organizzativi; la verifica del rispetto delle regole prudenziali; l'adozione degli interventi, delle decisioni e dei provvedimenti di vigilanza e di risoluzione.

5. Scambio di informazioni e collaborazione nell'esercizio dei poteri di vigilanza ispettiva

5.1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

5.2. Qualora, in connessione a propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest'ultima tempestivamente, trasmettendole le informazioni e i documenti acquisiti.

5.3. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono forme di coordinamento delle ispezioni e di collaborazione dei rispettivi gruppi ispettivi variamente articolate.

6. Validità del Protocollo e procedure di modifica

6.1. La validità del presente Protocollo è a tempo indeterminato.

6.2. Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse, per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte e per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

6.3. Le Autorità definiscono a livello operativo le modalità di attuazione delle disposizioni del presente Protocollo.

7. Modifiche all'allegato dell'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018

7.1. L'allegato all'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018, recante l'elenco dei protocolli d'intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB, è integrato con l'indicazione del presente Protocollo.

8. Entrata in vigore e pubblicità del Protocollo

8.1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel proprio sito *internet*.

Roma, 26/2/2024

per la BANCA D'ITALIA
Il Governatore



per la CONSOB
Il Presidente

